

# TI\_GERICHTE 15.2001.198 vom 5. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2001.198](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.198)

FR: TI\_GERICHTE 15.2001.198 du 5 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2001.198 del 5 settembre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Quando l'esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.): a) il debitore ritiri l'opposizione; b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell'opposizione; c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell'opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo; d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla comminatoria, anche il rigetto definitivo dell'opposizione.

### E. 2

a) Per l'art. 83 cpv. 2 e 3 LEF l'azione di inesistenza del debito va proposta entro venti giorni dal rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che se l'escusso omette di introdurla oppure se l'azione è respinta, il rigetto dell'opposizione diviene definitivo. b) Proceduralmente l'azione di inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in quanto il rigetto dell'opposizione, dapprima pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutti i suoi effetti allorquando il debitore omette d'inoltrare l'azione di inesistenza, oppure quando l'azione viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. DTF 113 III 86; Amonn/Gasser, op. cit., § 19 m. 62). c) Un'avviso d'incanto emesso pendente azione di disconoscimento è nullo (cfr. mutatis mutandis: DTF 101 III 41 s.; 73 I 356; 32 I 196).

### E. 3

Nel caso di specie con istanza 8 febbraio 1994 l'allora \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ ha chiesto alla Pretura di Lugano, Sezione 5, il rigetto provvisorio dell'opposizione. Con pronunciato 30 giugno 1994 il Pretore di Lugano ha accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla \_\_\_\_\_ al PE n. \_\_\_\_\_. Con atto 15 luglio 1994 la \_\_\_\_\_ ha introdotto un'azione di disconoscimento del debito entro i venti giorni dalla notifica della sentenza pretorile di rigetto, così che il rigetto dell'opposizione non è divenuto definitivo (art. 83 cpv. 2 LEF). Nell'ambito di questa procedura giudiziaria, con l'allegato conclusionale del 25 maggio 2000 la \_\_\_\_\_ ha in sostanza riconosciuto di essere debitrice dell'attore dell'importo capitale di fr. 3'877'651.20, senza comunque riconoscere espressamente, a differenza di quanto preteso da quest'ultimo

con la domanda di vendita, di dovere pure degli interessi su questa somma. Con la sentenza del 30 novembre 2000 il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha integralmente respinto l'azione di disconoscimento dell'escussa, condannandola contestualmente al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50'000.-- e a rifondere a controparte fr. 200'000.-- a titolo di ripetibili. Il

## E. 5

gennaio 2001 la \_\_\_\_\_ ha appellato il giudizio pretorile, postulando, con protesta di tasse e ripetibili di seconda sede, il parziale accoglimento dell'azione di disconoscimento di debito del 15 luglio 1994, nel senso di riconoscere un credito del precedente nei suoi confronti di soli fr. 3'877'651.20. Quo alla tassa di giustizia e alle ripetibili di prima sede, l'appellante ha chiesto che le stesse vengano integralmente poste a carico del \_\_\_\_\_. In concreto vi è dunque disputa sul quantum oggetto dell'azione di disconoscimento: al momento della presentazione della domanda di vendita come tuttora non vi è un pronunciato definitivo sul valore di siffatta azione. Il riconoscimento del credito del \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_, contenuto nell'allegato conclusionale del 25 maggio 2000 e nell'appello del 5 gennaio 2001, non pone infatti fine alla controversia sul valore litigioso dell'azione di disconoscimento, ritenuto che negli stessi l'escussa non riconosce di dover corrispondere sull'importo capitale alcun interesse e si oppone al pagamento delle tasse di giustizia e delle ripetibili di prima e seconda sede, importi nel complesso di non trascurabile rilevanza, se solo si tiene conto del fatto che i soli interessi pretesi dal ricorrente assommano ad oltre il 50% dell'importo capitale riconosciuto. Considerato che la prosecuzione dell'esecuzione presuppone che il precetto esecutivo sia divenuto definitivo (rechtskräftig, cfr. Rudolf Ottmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 7 all'art. 159) e che in concreto tale condizione non è adempiuta poiché il dubbio sul quantum dell'azione di disconoscimento profitta all'escussa, l'esecuzione non può proseguire e il creditore non può ancora chiedere la vendita dei beni vincolati dal diritto di pegno. Per questo motivo ne consegue che l'operato dell'UE di Lugano è stato corretto ed il gravame deve essere respinto. 4. Il ricorso 9 aprile 2001 \_\_\_\_\_ è respinto. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 83 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 9 aprile 2001 \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'Ufficio esecuzione di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario